COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA

STATUTO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PARTE I
NORME GENERALI E ELEMENTI COSTITUTIVI

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1.
(Soggetto Attivo)

1. Il Comune di Monte San Giovanni in Sabina è Ente autonomo territoriale nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e del presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate delle leggi statali e regionali.

ART. 2.
(Il Territorio)

1. Il Comune di Monte San Giovanni in Sabina si estende per 30,32 Kmq, confina con i Comuni di Roccantica, Salisano, Mompeo, Rieti e Montenero ed il suo territorio è quello indicato con una linea continua nella planimetria allegata.
2. Il Comune è costituito dal Capoluogo e dalle Frazioni storicamente riconosciute del "Gallo" e di "San Sebastiano" oltre a numerosi altri nuclei abitati e case sparse.

ART. 3.
(La sede, lo stemma e Gonfalone)

1. La sede legale degli organi del Comune è fissata nel Capoluogo, nel palazzo comunale sito in Viale Regina Margherita, 2.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono solitamente nella sede comunale. Per motivate esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede previa comunicazione scritta e notificata ai suoi membri.
3. Lo stemma del Comune è uno scudo con corona raffigurante San Giovanni con calice in mano e sottostante ramo di olivo e quercia legati tra loro da un fiocco di colore arancione.
4. Il Gonfalone è di colore bianco-celeste con lo stemma al centro e con la scritta: "COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA".
5. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
6. Il Gonfalone nelle manifestazioni pubbliche deve essere sempre accompagnato dal Sindaco o da un Assessore e scortato dai Vigili Urbani.

Art. 4.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

(Albo pretorio)

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica la avvenuta pubblicazione.

TITOLO II
NORME GENERALI

Art. 5.
(Lo statuto)

1. L'autogoverno della Comunità si realizza con gli istituti e i poteri di cui al presente statuto.
2. Lo statuto è fonte primaria dell'ordinamento comunale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dal presente statuto e dai regolamenti attuativi.
4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata, così come in caso di sopraggiunte disposizioni di legge.

Art. 6.
(I regolamenti)

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, a contenuto normativo, approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi fissati dalla legge e dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.

Art. 7.
(Le Finalità)

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico, garantisce la

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

partecipazione dei cittadini singoli o associati, alla vita politica e amministrativa dell'Ente, persegue la collaborazione e la coperazione con tutti i soggetti pubblici e privati.

2. Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità che realizza adottando il metodo della programmazione:

a) Promozione dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione e superamento degli squilibri economici, sociali e culturali che limitano l'esercizio dei diritti democratici dei cittadini;

b) Tutela, sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche culturali e artigianali e promozione del turismo;

c) Sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato, della cooperazione e di ogni altra attività economica tesa al benessere della Comunità;

d) Diritto alla cultura, allo studio anche attraverso servizi di assistenza, di documentazione ed informazione;

e) Assistenza agli anziani, ai minori, ai disabili, agli immigrati, ai profughi di Stati stranieri e a coloro che si trovano in particolari condizioni di disagio economico, sociale e di salute anche attraverso attività di cooperative o associazioni di volontariato;

f) Sostegno alle attività delle associazioni culturali ricreative, sportive e di solidarietà che mirino a migliorare la qualità della vita dei cittadini e promozione delle relazioni culturali e sociali con altri Enti pubblici e privati;

g) Valorizzazione delle libere forme associative, e promozione di organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, secondo il principio di sussidiarietà.

3) Oltre alle funzioni proprie, il Comune svolge quelle funzioni ad esso delegate dalla legge statale e regionale e la cui titolarità resta imputata al soggetto delegante che deve provvedere al finanziamento delle attività delegate che non possono gravare in alcun modo il bilancio comunale.

4) Tutta la capacità operativa e le risorse del Comune sono a disposizione della collettività comunale nell'ambito delle funzioni affidate all'Ente dall'art.9 della legge 08.06.1990, n. 142.

Art. 8.
(Le funzioni)

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unita' della Repubblica, rappresenta e cura gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.

2. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

3. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

5. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione. A tale fine valorizza le libere forme associative e gli organismi di volontariato e promuove gli organismi di partecipazione. Adegua l'azione politico-amministrativa in modo da rendere effettivo il concorso degli organismi di volontariato, delle associazioni e delle altre forme di partecipazione alla programmazione e alla gestione delle proprie attività.

6. Garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, come presupposto per una effettiva partecipazione della comunità.

7. Il Comune esercita le proprie funzioni con forme di gestione differenziate in relazione alla natura dell'attività e dei servizi prestati. Le forme di gestione sono scelte in relazione alla loro idoneità al perseguimento degli obiettivi posti.

Art. 9.
(Programmazione e forme di cooperazione)

1. Il Comune esercita la propria funzione adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti in termini di costi-benefici per la propria comunità.

2. Il Comune partecipa alla definizione delle scelte della programmazione regionale e provinciale ed esercita le proprie funzioni promuovendone l'attuazione.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia.

4. Lo statuto stabilisce i criteri per l'individuazione istituzionale dei soggetti legittimati ed impegnati a rappresentare il Comune nella fase di formazione dei programmi regionali e provinciali ed i parametri cui si debbono riferire nell'esercizio della rappresentanza.

5. Il Consiglio comunale è informato dei piani e dei programmi regionali e provinciali ed esamina quelli che intervengono in materia di interesse locale, assumendo gli opportuni provvedimenti.

6. Il Comune favorisce l'accessibilità ai documenti costitutivi degli strumenti di programmazione regionale e provinciale, specie di quelli conformativi delle scelte comunali. Le modalità operative sono stabilite da regolamento.

7. Il Comune promuove la costituzione di nuove forme associative volte all'espletamento ottimale delle funzioni e dei servizi, anche preordinate alla fusione con altri comuni. Il progetto di unificazione dei servizi, delle funzioni e degli organi sarà attuato per fasi successive, con le modalità stabilite dallo statuto.

8. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, secondo il principio della sussidiarietà.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 10.
(Attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti e della semplificazione delle procedure.

2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e dei suoi responsabili e i risultati sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme dello statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

PARTE II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI

ART.11
(Organi)

1. Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta. Il Consiglio ed il Sindaco sono eletti direttamente dai cittadini; la Giunta è nominata dal Sindaco.

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.12.
(Ruolo e competenze generali)

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obbiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.

4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5.Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

funzionale.

Art.13.
(Funzioni di indirizzo politico - amministrativo)

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività. A tal fine, approva in un termine non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20 giorni dalle elezioni, le linee programmatiche, presentate dal Sindaco, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il Consiglio esercita la funzione di indirizzo mediante l'assunzione, fra gli altri:

a)degli atti indicati nell'art. 32 secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive;

b) degli atti che determinano le finalità e gli indirizzi da attuare dalle istituzioni e dalle aziende speciali, giusta le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 23 della legge stessa e successive;

c) dell'atto contenente gli indirizzi ai quali deve attenersi il Sindaco nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui al terzo comma dell'art. 36 della legge predetta;

d) dell'atto attinente all'uso esterno del gonfalone;

e) gli atti di definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art.14.
(Funzioni di controllo politico - amministrativo)

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti mediante:

a) la verifica dell'attività degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;

b) la verifica dell'attività delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti;

c) l'utilizzo dell'attività di collaborazione del revisore dei conti e del referto dello stesso in caso di gravi irregolarità;

d) l'esame del conto consuntivo e la discussione della relazione illustrativa della Giunta di cui al comma 7 dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo e' esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e della programmazione generale adottata.

4. Il Consiglio, almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno precedente, verifica l'attuazione delle linee programmatiche. Nella stessa circostanza, il Consiglio può procedere alla ridefinizione e all'adeguamento delle medesime.

Art.15.
(Le nomine di rappresentanti)

1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati.

2. Nei casi in cui e' previsto che di un organo, collegio o commissione deve far parte un consigliere comunale, questi e' sempre nominato o designato dal Consiglio. Si applica, ai nominati, quanto dispone l'art.5 della legge 23 aprile 1981, n.154.

3. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti comma in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.

4. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro 45 giorni dalla elezione della Giunta od entro i termini di scadenza del precedente incarico o, comunque, entro 60 giorni dalla prima iscrizione della proposta all'ordine del giorno, il Sindaco, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini suddetti, sentiti i capigruppo consiliari, provvede alle nomine con suo atto, comunicato al Consiglio alla prima adunanza.

Art.16.
(Prerogative e compiti dei consiglieri comunali)

1. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione.

2. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

a) dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

b) dal Segretario comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti del Comune, copie di atti o documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

6. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

7. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri al Sindaco per scritto. Sono comprese nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, alla quale sono comunicate; esse sono comunque irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio procede alla surroga entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.

9. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

10. I consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7, della Legge 07.08.1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

11. Il Consigliere anziano è il consigliere che nella elezione a tale carica ha riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età . Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il consigliere che tra i presenti, risulta "anziano" secondo i requisiti sopra precisati.

12. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art.17.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

(I gruppi consiliari)

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Coloro che non intendono aderire ad alcuno dei gruppi costituiti sono considerati, agli effetti dell'esercizio delle facoltà conferite dall'art. 45, comma 2 e seguenti, della legge 8 giugno 1990, n.142, come appartenenti ad un gruppo misto.

2. Ciascun gruppo comunica per iscritto al Sindaco il nominativo del capogruppo entro 10 giorni dall'insediamento del Consiglio. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente statuto.

Art.18.
(Le commissioni consiliari)

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, il potere, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, disciplinandone l'organizzazione e la forma di pubblicità dei lavori.

3. Nel caso siano costituite commissioni consiliari di controllo o di garanzia, la presidenza spetta alle opposizioni.

Art.19.
(Regolamento sul funzionamento)

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

2.Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, in mancanza dal Vice-Sindaco; ove il Vice-Sindaco fosse un assessore esterno, il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano.

3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria per determinazione del Sindaco quando sia richiesto dalla Giunta o da almeno un quinto dei consiglieri comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5-bis. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale, che deve farne dichiarazione.

L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere consegnato o comunicato entro

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

i seguenti termini:

5 giorni prima dell'adunanza per le sessioni ordinarie;

3 giorni prima dell'adunanza per le sessioni straordinarie;

24 ore prima dell'adunanza per la convocazione d'urgenza.

6. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e/o apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione in seduta segreta;

7. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario Comunale, eventualmente coadiuvato da dipendente designato dal Segretario Comunale preposto alla redazione del processo verbale, ove ad essa non provveda lo stesso segretario.

8. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.

9. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione, in caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

10. Per quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio all'apposito Regolamento di funzionamento del Consiglio.

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE

Art.20.
(Composizione della Giunta)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la preside, e da un numero di assessori non inferiore a 2 e non superiore a 4.

Art.21.
(Ruolo e competenze generali)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta e' l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti.

3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

4. La Giunta esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

5. La Giunta persegue nell'ambito delle sue competenze di amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.

6. La Giunta deve riferire annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del Bilancio, del programma dello opere pubbliche e dei singoli piani, così come previsto nel precedente art.14.

Art.22.
(Esercizio delle funzioni)

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

2. La Giunta e' convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione; l'ordine del giorno degli argomenti da trattare viene presentato dal Sindaco anche in base alle proposte formulate dagli Assessori. E' presieduta dal Sindaco, in sua assenza, dal Vice-sindaco.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della podestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovraintendenza al funzionamento dei servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

4. Il Regolamento consiliare definisce modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.

5. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

6. Assume le funzioni di Assessore Anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge e dal regolamento interno, l'assessore più anziano di età fra quelli nominati dal Sindaco.

CAPO III
IL SINDACO

Art.23.
(Ruolo e funzioni)

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita poteri di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art.24.
(Attribuzioni del Sindaco quale organo comunale)

1. Il Sindaco, quale organo comunale:

1) ha la rappresentanza del Comune;

2) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

3) coordina l'attività dei singoli assessori;

4) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

5) concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente, che essi intendono rilasciare;

6) convoca e presiede il Consiglio disponendo la tempestiva sedizione degli inviti;

7) convoca e presiede la Giunta;

8) fissa la data e gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio;

9) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce le direttive al Segretario comunale sull'ordine prioritario di perseguimento dei fini individuati dagli organi di governo, in mancanza di programma temporale, sul livello di qualità dei servizi comunali e sul ritmo di utilizzo della globalità delle risorse;

10) rappresenta l'ente nell'assemblea dei consorzi di nuova istituzione e di quelli esistenti, una volta conformati alle norme dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tale rappresentanza è esercitata di persona o mediante uno stabile delegato scelto dal Sindaco fra i consiglieri Di tale scelta viene data comunicazione al Consiglio comunale. Tale esigenza di comunicazione e' rispettata anche nel caso di revoca della delega che deve essere contestuale alla nomina di un nuovo delegato qualora il Sindaco non intenda provvedere di persona all'incombenza;

11) rappresenta in giudizio il Comune sia esso attore o convenuto;

12) promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riferendone alla Giunta nella prima seduta;

13) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge. In particolare, quando il Consiglio preveda tale forma di coordinamento per la realizzazione di opere, interventi o programmi, il Sindaco assume l'iniziativa secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Il Sindaco può delegare assessori o funzionari per la partecipazione alle conferenze, o farsi assistere da questi e provvede alle azioni necessarie a dare esecuzione agli accordi;

14) vigila sull'espletamento del servizio di vigilanza municipale;

15) emana le ordinanze in conformità alla legge ed ai regolamenti;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

16) attiva i procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente ed applica la censura nei suoi confronti, sentito il Segretario;

17) sospende, nei casi d'urgenza e su proposta del Segretario, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta nella successiva riunione;

18) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali, sentite la Giunta e le istanze di partecipazione;

19) provvede, nell'ambito della disciplina generale e sulla base degli indirizzi espressi del Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, promuovendo periodiche conferenze con i rappresentanti dei soggetti interessati ed emanando direttive di coordinamento, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, d'intesa con gli uffici pubblici localizzati nel territorio;

20) provvede all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti nel comma 5 dell'art.36 della legge 8 giugno 1990, n.142 per garantire le nomine di competenza consiliare;

21) firma gli atti amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale e gli atti generali;

22) esercita inoltre le funzioni attribuitegli dalle leggi che non siano incompatibili con le norme contenute nell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n.142, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni regionali delegate al Comune.

23) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

24) tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza provvede il difensore civico regionale, a norma dell'art.17, comma 45 della Legge 127/97;

25) il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.51 della legge 142/90 e successive, nonché del presente statuto e dal regolamento comunale.

Art.25.
(Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale)

1. Il Sindaco quale ufficiale di governo, sovrintende alle attività indicate nell'art.38, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142 alle quali provvedono gli uffici e servizi competenti nell'ambito della rispettiva responsabilità.

2. Emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, sentita la Giunta.

3. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, su proposta scritta degli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati senza

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art.26.
(Delegazione del Sindaco)

1. Il Sindaco ha la facoltà di assegnare, con suo provvedimento da comunicare ai capigruppo consiliari, l'esercizio delle funzioni di sovrintendenza che non siano già state attribuite nel documento programmatico e di quelle indicate nel precedente art.24 ai numeri 11,12,14,15,16 e 25, in tutto o in parte, a singoli assessori con riferimento a gruppi di materie e con delega a firmare altresì gli atti discrezionali esterni.

2. Le delegazioni, le loro revoche e modificazioni sono fatte per iscritto e comunicate ai capigruppo consiliari nonché al Prefetto.
3. L'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al comma 2 dell'art.38 della legge 8 giugno 1990, n.142 non è delegabile. Compete al Sindaco o, in sua mancanza o impedimento, a chi lo sostituisce legalmente.
4. Nelle cerimonie e negli altri casi previsti dalla legge, il sostituto o delegato del Sindaco userà il distintivo previsto dall'art.36, ultimo comma, della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art.27.
(Vicesindaco)

1. Il Vicesindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico o nell'atto di nomina.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico o nell'atto di nomina.

CAPO IV
ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Art.28.
(Modalità particolari)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e dagli Assessori previsti all'art.20.
3. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere: in tal caso il documento programmatico deve indicare le particolari e specifiche qualificazioni, competenze ed esperienze tecnico amministrative che motivano la candidatura. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio Comunale, prendendo la parola su qualsiasi argomento all'Ordine del Giorno,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

senza però, diritto di voto.

4. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina dei componenti la Giunta, tra cui il Vice Sindaco, nella prima seduta successiva alla elezione.

5. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

6. Il Sindaco può sostituire uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

7. Il Regolamento stabilisce le modalità, relative alle riunioni suddette, che non sono disciplinate dalla legge o dal presente Statuto.

8. Nessuno può ricoprire per più di volte consecutive il mandato di Sindaco, a meno che uno dei mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni sei mesi e un giorni, e sia cessato per una causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Art.29.
(Ineleggibilità ed incompatibilità per parentela ed affinità)

1. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta parenti in linea retta di primo grado o, sino al secondo grado, in linea collaterale anche se affini.

Art.30.
(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art.31.
(Cessazione del singolo assessore)

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

3. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

4. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI E UFFICI
CAPO I
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art.32.
(Principi generali)

1. L'organizzazione strutturale e funzionale degli uffici e dei servizi e l'ordinamento del personale sono informati ai principi di democrazia e della partecipazione, della razionalizzazione e della semplificazione delle procedure, per conseguire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'ente, e della netta separazione tra attività di indirizzo e controllo, che spetta agli amministratori, e gestione amministrativa, che spetta esclusivamente ai Responsabili degli Uffici e Servizi.
2. L'azione amministrativa assume come obiettivo fondamentale il miglioramento delle relazioni con l'utenza. A tale scopo l'ente appronta adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti.
3. Il Comune riconosce e tutela la libera associazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata, anche per mezzo del personale dipendente dell'Ente ed all'uopo delegato.

Art.33.
(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. In conformità a quanto stabilito dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, i responsabili dei servizi comunali, in relazione alla qualifica funzionale assegnata, sono dotati di autonomia, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive degli organi elettivi e del Segretario comunale, il quale ne coordina e ne organizza l'attività.
2. I preposti ai servizi comunali sono direttamente responsabili degli atti e/o delle omissioni compiuti nella loro sfera di autonomia.
3. Le sfere di autonomia dei singoli responsabili dei servizi comunali sono delimitate dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro e sono precisate dal regolamento organico del personale.
4. I dipendenti comunali sono inquadrati nella pianta organica deliberata dal Consiglio Comunale.
5. I contratti collettivi nazionali disciplinano, nei limiti fissati dalla legge, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente.
6. I contratti collettivi nazionali costituiscono fonti per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti comunali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. Il regolamento disciplina, tra l'altro:

a) la dotazione organica del personale;

b) le procedure di assunzione;

c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

d) le modalità di conferimento di incarichi a collaboratori esterni, ai sensi dell'art.51, comma 7, della legge 8.6.90, n. 142 e successive;

e) la facoltà della Giunta comunale di autorizzare il personale dipendente ad assumere incarichi, a tempo determinato, di collaborazione esterna con altri enti, ai sensi dell'art.51, comma 7, della legge 8.6.90, n.142;

f) L'attribuzione a funzionari direttivi di tutti i compiti di competenza del settore o servizio diretto compresa l'adozione di atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo statuto non riservino agli organi di governo o al Segretario, e sempre che siano atti esecutivi delle decisioni degli organi di governo o atti di ordinaria gestione del servizio e privi di discrezionalità politica

8. Il Comune promuove l'aggiornamento professionale del proprio personale e del Segretario.

9. Il regolamento prevede anche la costruzione di strutture organizzative, articolate per settori.

10. Il regolamento prevede, inoltre, criteri di flessibilità nelle dotazioni di personale ai singoli settori di attività dell'Ente, anche per periodi brevi, in rapporto alle necessità dei servizi riconosciute dalla Giunta, sentito il Segretario.

11. Al personale dipendente vengono concessi compensi incentivanti, secondo le norme dei contratti nazionali di lavoro, osservando criteri di professionalità, di merito, di diligenza, di risultati conseguiti, di correttezza e completezza dell'espletamento dei servizi nei confronti dei cittadini e in ordine alla presenza in servizio.

Art.34.
(Norma transitoria)

1. Sino a quando non si sia proceduto a rideterminare la pianta organica, l'individuazione dell'unità organizzativa responsabile delle strutture operative deriva direttamente dal regolamento organico e dalla pianta organica vigente, nonché dai provvedimenti specifici adottati al riguardo dagli organi competenti.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art.35.
(Posizione funzionale)

1. Il Segretario del Comune è un funzionario pubblico, iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali.

2. Tutta la materia relativa al segretario comunale - diritti, doveri, competenze e funzioni - è regolata da legge dello Stato.

3. Oltre ai compiti di cui al comma precedente il Segretario, nel rispetto delle

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende alla struttura operativa del Comune, della quale costituisce momento di sintesi e di raccordo con gli organi di governo attraverso il Sindaco da cui dipende funzionalmente.

4. Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art.36.
(Funzioni)

1. Il Segretario esercita la direzione e il coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi al fine di darle coesione, organizzata complementarietà, efficacia ed efficienza nel raggiungimento dei fini determinati dagli organi di governo, nella gestione dell'attività comunale e dei servizi.

2. Il regolamento stabilisce le modalità della predetta attività di direzione e di coordinamento, contemperando le esigenze di autonomia e responsabilità dei responsabili dei servizi con quella primaria e prevalente dell'armonico e integrato funzionamento dell'intera struttura.

3. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, senza diritto di voto, egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni su questioni di ordine Tecnico Giuridico al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

4. Il Segretario assicura l'attuazione di tutti i provvedimenti adottati dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del responsabile del servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento.

5. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi.

6. Firma gli atti, anche se impegnano l'amministrazione verso l'esterno, sempre che si tratti di atti esecutivi delle decisioni degli organi di governo o di atti di ordinaria gestione e privi di discrezionalità, con esclusione di quelli attribuiti dallo statuto e dal regolamento agli organi di governo dell'ente o alla competenza diretta dei responsabili dei servizi.

7. Il Segretario può designare i responsabili dei servizi a provvedere alla firma degli atti di cui al comma precedente.

8. Compete, in ogni caso, al Segretario l'adozione dei seguenti atti:

a) autorizzazioni delle missioni, delle prestazioni straordinarie, dei congedi e dei permessi al personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento e con le modalità previste dagli accordi sindacali in materia;

b) provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento e con le modalità previste dagli accordi sindacali in materia;

c) liquidazione dei compensi e delle indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge, per regolamento o per provvedimento degli organi di governo dell'Ente, o siano determinabili in base ad automatismi stabiliti dalla legge, dal regolamento o dagli accordi collettivi nazionali di categoria;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

d) ordinazione di beni e servizi nei limiti di spesa e dei criteri stabiliti dal regolamento o con deliberazione della Giunta Comunale, qualora non rientrino nella competenza dei responsabili dei servizi;

e) liquidazione di spese regolarmente ordinate, senza l'assunzione di ulteriore atto deliberativo, previo il visto del responsabile del servizio, che ne attesta la regolarità della fornitura e/o prestazione, e di almeno due assessori oltre il Sindaco;

f) certificazioni e attestazioni relative agli atti rientranti nelle sue attribuzioni o in quelle espressamente delegategli.

9. Il segretario presiede le commissioni di gara e di concorso, con l'osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente.

Art. 37.
(Vicesegretario)

1. E' prevista la figura del vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza od impedimento, per motivi di fatto o di diritto.

TITOLO III
SERVIZI COMUNALI

Art. 38.
(Definizione e categorie di servizi pubblici)

1. Sono di competenza dell'Amministrazione Comunale, oltre quelli ad essa attribuiti per legge, tutti i servizi la cui concreta erogazione sia diretta a produrre un beneficio alla collettività locale di cui il Comune è ente esponenziale.

2. A questo fine si intende per servizio l'attività con la quale si produce una utilità economica diretta a conseguire un valore aggiuntivo per collettività locale.

3. L'utilità economica di cui al comma precedente può essere tesa a finalità sociali ovvero a mere prospettive di sviluppo e di promozione di attività in essere nell'ambito del territorio comunale.

4. Ai sensi del primo comma dell'art.22 della legge 142/90, sono compresi nei servizi pubblici anche quelli che abbiano per oggetto la produzione di beni.

Art. 39.
(Gestione dei servizi)

1. La gestione dei servizi comunali può avere luogo previa deliberazione del Consiglio Comunale:

a) in economia, e cioè con la istituzione di un apposito ufficio a cui sia demandata la gestione di uno o più servizi; è ammesso il cottimo fiduciario secondo le regole previste dal regolamento sui contratti comunali, in ogni caso la gestione in

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

economia è ammessa solo quando si tratti di attività di modeste dimensioni, per le quali non è opportuno procedere con le altre forme gestionali e sempre che l'organo comunale preveda la presenza di soggetti con qualificazione specifica per la relativa attività;

b) in concessione o in appalto a terzi, a seconda che l'affidamento del servizio comporti o meno il trasferimento di poteri pubblici; in entrambi i casi la scelta del concessionario o dell'appaltatore dovrà avere luogo secondo le regole stabilite nel relativo regolamento dei contratti comunali;

c) a mezzo di apposite istituzioni, per i servizi di carattere sociale, la cui gestione non possa aver luogo con caratteri di imprenditorialità;

d) con la costituzione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.22 e 23 della legge 142/90, di società di capitali, quando per la gestione del servizio si reputi opportuno la compartecipazione finanziaria ed operativa di altri soggetti pubblici e privati; in tal caso il capitale dovrà essere ripartito in modo tale che i soggetti pubblici locali detengano la maggioranza delle azioni o delle quote; per i soggetti pubblici locali debbono intendersi gli Enti Locali, anche sovracomunali e i soggetti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico la cui attività si svolga con riferimento alla collettività comunale;

e) a mezzo di convenzione, ex art.32 legge 142/90, intendendosi per tale un accordo complesso con soggetti pubblici e privati per la regolamentazione di una serie di attività che possono anche essere regolamentate con successivi contratti o provvedimenti amministrativi.

f) a mezzo di azienda speciale e/o di Società per Azioni o a Responsabilità Limitata, a prevalente capitale pubblico locale.

Art. 40.
(Istituzioni)

1. L'istituzione è un ente strumentale dell'amministrazione comunale, dotata di autonomia di gestione e posta in essere per gestire servizi di natura sociale.

2. L'istituzione opera secondo le disposizioni dell'amministrazione comunale e nell'ambito dei fondi ad essa assegnati e con il personale ad essa attribuito dalla pianta organica.

3. L'autonomia gestionale ad essa attribuita si esplica nella predisposizione dei programmi operativi per la resa del servizio e in tutte quelle attività che attengono alla concreta operatività della gestione, nell'ambito delle direttive emanate dall'amministrazione comunale.

4. L'istituzione deve tendere al pareggio del proprio bilancio. Gli eventuali sbilanci derivanti da costi sociali sono coperti da opportuni stanziamenti di bilancio.

5. Sono organi dell'istituzione quelli espressamente previsti dall'art.23 della legge 142/90.

6. Lo specifico regolamento comunale determina i modi di costituzione delle istituzioni, il loro funzionamento, i rapporti con l'amministrazione comunale, i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente, i casi di incompatibilità, le funzioni e il reclutamento del direttore e quant'altro necessario per il funzionamento delle stesse.

7. Le funzioni di controllo contabile interno sono espletate dal revisore dei conti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dell'amministrazione comunale.

PARTE III
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art.41.
(Organizzazione sovracomunale)

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione, anche preordinate alla fusione, con altri enti pubblici territoriali caratterizzati da contiguità territoriale diretta o derivata, al fine di coordinare e organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II
COLLABORAZIONE FRA ENTI

Art.42.
(Principio di cooperazione)

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art.43.
(Convenzioni)

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Nelle convenzioni si può prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli stessi Enti, ovvero la delega di funzioni da parte

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli stessi deleganti.

Art.44.
(Consorzi)

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art.63 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art.45
(Unione di Comuni)

1. In attuazione del principio di cui al precedente art.42 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
2. Il Comune può proporre la trasformazione delle Comunità montane in unioni di Comuni in previsione della fusione dei Comuni costituenti tali enti.

Art.46.
(Accordi di programma)

1. Il Comune per la realizzazione di opere, o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti della giunta comunale con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I
DELLE ADUNANZE

Art.47.
(Contrasto di interessi)

1. Nel numero fissato per la validità delle riunioni degli organi collegiali di governo o consultivi o di giudizio non devono essere considerati i membri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio e pertanto nasca l'obbligo di astenersi o di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dell'argomento.
L'obbligo di cui sopra non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

2. L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal presidente del consesso e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.

3. I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art.48.
(Della diserzione)

1. Quando la seduta degli organi collegiali di governo, consultivi o di giudizio, trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata, non può aver luogo per mancanza del numero legale o questo venga meno durante la seduta stessa, il presidente o chi lo sostituisce o, in mancanza, il segretario dell'organo, dichiara la diserzione della seduta.

Art.49.
(Seduta di seconda convocazione)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. La seduta di seconda convocazione è soltanto quella che succede, al massimo entro gli otto giorni successivi, alla seduta deserta o a quella disciolta per mancanza del numero legale dei presenti.

2. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere discussi argomenti che non siano già all'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta o disciolta.

3. Gli argomenti non deliberati entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo divengono oggetto, tutti, delle successive sedute in prima convocazione.

Art.50.
(Sostituzione del Segretario)

1. Nel caso in cui il Segretario debba lasciare la sala dell'adunanza dell'organo collegiale per effetto delle norme vigenti, o sia assente od impedito, è sostituito da chi ne ha la funzione.

2. Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il collegio sceglie uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente per l'oggetto sul quale il Segretario è incompatibile o, in caso di impedimento, per deliberare soltanto sull'oggetto in discussione.

3. Nel caso di assenza non sostituibile la riunione non può avere luogo.

Art.51.
(Disciplina delle adunanze)

1. Chi presiede l'adunanza di organo collegiale è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e dello statuto, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo risultare a verbale.

3. Può, nelle sedute pubbliche e dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'auditorio di chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.

Art.52.
(Delle votazioni)

1. I membri degli organi collegiali votano per alzata di mano. Le astensioni sono chiamate e dichiarate all'inizio delle votazioni.

2. Votano per appello nominale quando sia richiesto dalla legge o deciso dal collegio a maggioranza dei votanti su richiesta di un suo membro.

3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti espressi validamente.

4. Tuttavia, nel caso di votazione per nomine, nella quale l'espressione del voto sia limitata ad un numero inferiore a quello dei soggetti di designazione comunale, si adotta la maggioranza relativa e risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero dei voti, a scalare.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, salvo diversa disposizione di legge o di questo statuto.

CAPO II
DELLE DELIBERAZIONI

Art.53.
(Pareri obbligatori)

1. Ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta deve riprodurre integralmente nel testo i pareri prescritti dall'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive.

2. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva nell'atto.

3. Non sono sottoponibili ai pareri, se non a quello del segretario, gli atti relativi a:

a) la convalida degli eletti;

b) la nomina e revoca degli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali;

c) la nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti e aziende;

d) la mozione di sfiducia;

e) gli atti di natura squisitamente politica, sempre che non comportino, per dichiarazione espressa, assunzione di impegni ed oneri, anche indirettamente.

Art.54.
(Soggetti tenuti all'espressione dei pareri)

1. Sono tenuti all'espressione del parere di regolarità tecnica i responsabili dei servizi nelle cui competenze e' compresa, totalmente o parzialmente, la materia o le materie oggetto della proposta.

2. Il responsabile del servizio di ragioneria esprime il parere di regolarità contabile il quale deriva da valutazione:

a) di capienza della disponibilità del capitolo specifico in ordine alla spesa prospettata, calcolata nella sua interezza, con conseguente annotazione di "pre-impegno" nei registri contabili;

b) della preesistenza di impegno di spesa regolarmente assunto nel caso trattasi di liquidazione di spesa;

c) di conformità alle norme fiscali;

d) di rispetto dei principi contabili e del regolamento locale di contabilità.

Art.55.
(Responsabili dei servizi)

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Ai fini dell'imputazione dell'obbligo di fornire i pareri di regolarità tecnica e contabile, il responsabile del servizio è individuato nel soggetto che, in posizione formale o informale, ha la direzione effettiva del servizio interessato avente competenze omogenee anche se dotato di articolazioni interne.

2. Nel caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio provvede il Segretario Comunale.

Art.56.
(Conflitto di interessi nei pareri)

1. Ai sensi delle norme vigenti, il Segretario ed i responsabili dei servizi si astengono dal prendere parte, anche mediante l'espressione del parere, alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie verso il Comune, le sue istituzioni e le sue aziende, o quando si tratti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazione meramente esecutiva o quando si procede ad applicazioni di norme che non consentono alcun potere discrezionale di natura tecnica.

3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il parere è dato dal Segretario Comunale.

4. Nel caso in cui quanto previsto dal 1° comma non sia realizzabile, si applica la norma di cui al comma 2 dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, il Segretario vi provvede nei limiti delle sue competenze.

5. Qualora nei casi di cui al comma 1 del presente articolo la situazione di conflitto riguardi il Segretario, il parere di sua competenza viene espresso da chi ne ha le funzioni vicarie.

CAPO III
DELLE COMMISSIONI

Art.57.
(Le commissioni comunali)

1. La nomina delle Commissioni comunali prevista da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.

2. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista dal precedente comma, è effettuata dalla Giunta comunale, in base alle designazioni della stessa richieste al Consiglio comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nel caso in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

3. Qualora il Consiglio non deliberi le designazioni entro dieci giorni dall'inserimento della richiesta nell'ordine del giorno, provvede il Sindaco nei successivi cinque giorni, sentiti i capigruppo consiliari.

4. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta provvede comunque alla nomina della commissione, sentiti i capigruppo per i membri di estrazione consiliare.

CAPO IV
GLI ATTI NORMATIVI

Art.58.
(Dei regolamenti)

1. Nel rispetto della legge e del presente statuto il Consiglio adotta i regolamenti di cui all'art.5 della legge 8 giugno 1990, n.142 nonché quelli derivanti dalla propria autonomia normativa.

2. I regolamenti sono votati nel loro complesso.

3. I regolamenti divenuti esecutivi entrano in vigore dopo essere stati pubblicati per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.59.
(Partecipazione)

1. Il comune valorizza, garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alle sue attività, allo scopo di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.

2. Le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato hanno accesso ai servizi ed alle strutture del Comune.

3. Il comune può istituire consulte di cittadini per determinati obiettivi o settori di attività.

4. Il comune promuove forum di cittadini per la pubblica discussione dell'attività amministrativa, anche per settori specifici.

5. L'istituto della partecipazione è disciplinato dal regolamento.

Art.60.
(Diritto di accesso)

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione, delle aziende autonome e speciali, degli Enti Pubblici e Privati e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enuncleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio delle copie.

Art.61.
(Diritto di informazione)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art.62.
(Diritto di iniziativa)

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'amministrazione comunale istanze e petizioni dirette a promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi, con osservanza dei principi stabiliti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel Regolamento di attuazione.

2. L'amministrazione ha l'obbligo di esaminarle e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita.

3. Le istanze e le petizioni indirizzate al sindaco sono presentate all'ufficio protocollo in duplice copia. Esse contengono, in modo chiaro ed intelligibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta, la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi.

4. L'ufficio protocollo rilascia al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta previa apposizione del timbro di arrivo.

5. L'amministrazione ha sessanta giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame.

6. L'istanza o la petizione è trasmessa al consiglio comunale o alla giunta comunale a seconda delle rispettive competenze. Quelle trasmesse alla giunta comunale e le conseguenti determinazioni, sono portate a conoscenza del consiglio comunale nella prima seduta utile.

7. Cento cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

amministrativi che il sindaco trasmette entro i trenta giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione della copertura finanziaria.

8. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Le spese, in caso di soccombenza, sono a carico dell'attore, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dallo stesso attore.

Art.63.
(Interventi nel procedimento amministrativo)

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

12. Nel caso di procedimenti che incidono su istituzioni giuridiche soggettive, vanno comunque sentiti gli interessati, ferme restando le modalità di cui sopra.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.64.
(Referendum)

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio. Sono altresì escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- Statuto Comunale;
- Regolamento Consiglio Comunale;
- P.R.G. e Strumenti Urbanistici Attuativi;

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 25% del corpo elettorale risultante alla data del 1^ gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta;

4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. I Referendum locali non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

Art.65.
(Effetti del referendum)

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al comune.

Art.66.
(Difensore civico)

1. Il consiglio comunale a maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati, può nominare il difensore civico scelto tra i residenti con documentabili requisiti di indipendenza e competenza amministrative.

2. Su richiesta dei cittadini o autonomamente il difensore civico può intervenire per accertare la regolarità del procedimento amministrativo. Al tal fine egli ha diritto di accesso sul procedimento e può chiedere la revisione dell'atto entro trenta giorni dalla sua adozione. Gli atti adottati in difformità del parere del difensore civico devono essere specificatamente motivati.

3. Il difensore civico resta in carica per la stessa durata del consiglio, non può

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

essere eletto per più di due volte e non può decadere se non per dimissioni volontarie o per sopravvenute condizioni di incompatibilità.

4. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) chi ha rapporti economici con l'amministrazione comunale;

c) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti affini fino al quarto grado tra i consiglieri, i dipendenti comunali ed il segretario comunale;

d) i segretari delle sezioni di partito.

TITOLO IV
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I
FINANZA COMUNALE

Art.67.
(Le risorse per la gestione corrente)

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impegno di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art.68.
(Le risorse per gli investimenti)

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Il ricorso al credito è effettuato salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dei programmi di investimento che non trova copertura con le risorse di cui al precedente comma.

3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio, non destinate per legge ad altre finalità, sono destinate al finanziamento delle spese di manutenzione straordinaria del demanio e del patrimonio ovvero al finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento dopo aver soddisfatto eventuali esigenze di riequilibrio finanziario.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.69.
(La gestione del patrimonio)

1. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

2. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

3. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili degli uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito, salvo eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico. E' competente la Giunta ad adottare il relativo provvedimento.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o quando lo stato attuale di manutenzione sia tale da richiedere attività straordinaria troppo onerosa rispetto all'uso ed all'entità ricavabile, o quando sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.

6. L'alienazione di beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO II
CONTABILITA' COMUNALE

Sezione I
IMPIANTO FONDAMENTALE

Art.70.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

(Ordinamento della contabilità comunale)

1. L'ordinamento della contabilità comunale deriva dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

Art.71.
(La programmazione di bilancio)

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale e la relazione previsionale e programmatica.
2. Il bilancio di previsione, di competenza e di cassa e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione, definendo i programmi e gli obiettivi.
3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il 31 Dicembre, osservando i prescritti principi finanziari, salvo altra disposizione di legge.

Art.72.
(Il programma delle opere pubbliche e di investimenti)

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti.

Sezione II
REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Art.73.
(Regolamento)

1. Il regolamento di contabilità disciplina, in conformità alle leggi vigenti ed alle norme statutarie, tutti gli aspetti della contabilità comunale.

Sezione III
TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art.74.
(Tesoreria e riscossione delle entrate)

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito.
2 La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile. Al rapporto di tesoreria si applicano le

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

norme contenute nel decreto legislativo n.77 del 95 e succ.;

3. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria e ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni secondo i principi dettati dal presente statuto.

Sezione IV
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E I RENDICONTI DI GESTIONE

Art.75.
(Rilevazioni contabili)

1. Il regolamento di contabilità definisce le modalità di effettuazione delle rilevazioni contabili dei fatti gestionali.

Art.76.
(Il revisore dei conti)

1. Il Consiglio comunale elegge, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati, un revisore dei conti, prescelto in conformità a quanto dispone l'art.57 della legge 8 giugno 1990, n.142.

2. Il revisore, organo autonomo dell'ente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Il termine finale del periodo triennale di durata del revisore dei conti coincide con il termine dell'ultimo anno solare del triennio, considerato, per la prima costituzione dell'organo, l'anno nel quale si è proceduto alla nomina. Il revisore resta comunque vincolato alla presentazione della relazione finale sul rendiconto dell'ultimo anno del triennio.

3. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio comunale ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Il revisore dei conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle proprie attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

Art.77.
(Dimostrazione dei risultati di gestione)

1. I risultati della gestione sono dimostrati attraverso il conto consuntivo costituito dal conto del bilancio, che evidenzia i risultati della gestione e dal conto del patrimonio di cui evidenzia la consistenza finale.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale egli esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art.78.
(Controllo economico interno della gestione)

1. Il revisore dei conti esercita il proprio controllo, riferendone alla Giunta ed al Consiglio in relazione ai provvedimenti proposti, sulla gestione dei servizi comunali verificandone il rapporto costi-benefici.

Sezione V
ATTIVITA' CONTRATTUALE

Art.79.
(Attività Contrattuale)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art.56 della legge 8.6.90, n. 142 e successive, le norme relative al procedimento di formazione e quelle relative all'esecuzione dei contratti, sono stabilite dal regolamento.

2. I contratti sono redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano e sono impegnativi per il Comune solo dopo la stipulazione formale ove richiesta.

3. Salvo diversa disposizione di legge o regolamentare, la determinazione a contrattare può stabilire che i contratti di fornitura e somministrazione, fino all'importo massimo di L.10.000.000, siano conclusi con la semplice accettazione della proposta del contraente privato.

4. Nei casi previsti dall'art.36, comma 8, lettera d) il contratto si intende concluso ed impegnativo per il Comune quando l'ordinativo sia stato accettato dal destinatario e sia stato emesso nel rispetto dei limiti, dei modi e dei termini fissati dal regolamento.

5. L'ordinativo di cui al precedente comma è stilato in duplice originale di cui uno, sottoscritto insegno di accettazione dal contraente, è conservato agli atti del Comune.

PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I
NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
I REGOLAMENTI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.80.
(Regolamenti di attuazione e regolamenti vigenti)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio comunale approva i regolamenti di attuazione in esso previsti, salvo che lo statuto stesso non preveda termini più' brevi.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente continua ad applicarsi la disciplina normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con esso compatibile.
3. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 1 del presente articolo, le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie.

4.I regolamenti di cui al comma precedente restano in vigore sino alla scadenza del termine previsto per il loro adeguamento allo statuto. Trascorsi tali termini senza che i regolamenti siano stati adeguati, cessano di aver vigore le norme divenute incompatibili.

CAPO II
LO STATUTO

Art. 81.
(Modifica dello statuto)

1. Il testo definitivo dello statuto non è suscettibile di modificazioni se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla sua entrata in vigore e, successivamente, ventiquattro mesi dalla sua ultima modificazione.
2. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo consiglio.
3. Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio comunale per le modifiche statutarie totali e parziali, la Giunta o almeno 5 dei consiglieri assegnati.
4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto. L'adozione delle due deliberazioni è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. La proposta di modifica od abrogazione respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.
6. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi 3 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art.82.
(Entrata in vigore)

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è pubblicato all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dello Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

ART.83

1. Il presente Statuto verrà adeguato ogni qual volta ne venga fatta richiesta da almeno 5 consiglieri, e comunque, per sopraggiunte norme di legge che enunciano principi incompatibili con le norme statutarie, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime.